

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000772	16/04/2024

OGGETTO: Incarico di collaborazione occasionale di assistenza informatica per sistemi di monitoraggio e controllo U.O.S.A.V.S. Gestione Amministrativa Rapporti Convenzionali con il Privato Accreditato

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240000894 DEL 15/04/2024



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 16/04/2024 10:50 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 16/04/2024 12:19 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 16/04/2024 12:37 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 16/04/2024 12:22 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **16/04/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 16/04/2024 12:39

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Oggetto:	Incarico di collaborazione occasionale di assistenza informatica per sistemi di monitoraggio e controllo U.O.S.A.V.S. Gestione Amministrativa Rapporti Convenzionali con il Privato Accreditato
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 573 del 19/03/2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Amministrativo U.O.S. Affari Generali che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

VISTI

- l'art. 7, commi 5 bis e 6 del d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale:

“5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale.

I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo*

fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater”;

- l'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 conv. dalla l. n. 135/2012, novellato dall'art. 6, comma 1, del d.l. n. 90/2014, conv. dalla l. n. 114/2014, di seguito riformulato dall'art. 17, comma 3, della l. n. 124/2015, ai sensi del quale “è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. 31 dicembre 2009, n. 196, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”;

RICHIAMATE

- la Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 4 dicembre 2014, n. 6, che, con riferimento alle previsioni di cui al citato art. 5, comma 9 del d.l. n. 95/2012, specifica che “la disciplina pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il

criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica (come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, delib. n. 23/2014 del 10 settembre 2014). Gli incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. Un'interpretazione estensiva dei divieti in esame potrebbe determinare un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale";

- la Deliberazione n. 66/2023/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, secondo la quale, sempre con riferimento al citato art. 5, comma 9 del d.l. n. 95/2012, *“l'interpretazione restrittiva della disposizione normativa è dettata anche dall'esigenza di evitare un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, che ammette limitazioni a carico dei soggetti in questione purché imposte in relazione ad un apprezzabile interesse pubblico”;*
- la giurisprudenza amministrativa, secondo cui, poiché l'art. 5, comma 9 del d.l. n. 95/2012 pone una norma che limita un diritto costituzionalmente garantito, quale quello di esplicare attività lavorative sotto qualunque forma giuridica, non possono essere ammesse interpretazioni estensive o analogiche (cfr. Cons. St. sez. I, 15.01.2020, n. 309);
- la Deliberazione n. 88/2023/PAR, con la quale la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, chiamata ed esprimersi sull'interpretazione della norma di che trattasi, ha precisato che *“la tassatività delle fattispecie vietate, dunque, fa sì che le attività consentite per gli incarichi si ricavano a contrario, dovendosi le situazioni diverse da quelle elencate non essere ricomprese nel divieto di legge”* aggiungendo che *“se il divieto riguarda l'attività di "studio e quella di consulenza”, infatti, può ritenersi consentita quella di “assistenza” nei limiti in cui si diversifica dalle altre due: assistenza che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile (Sez. reg. contr. Basilicata, n. 38/2018/PAR; Sez. reg. contr. Lombardia, n. 126/2022/PAR)”;*

PREMESSO CHE, ai fini di un miglior espletamento dei propri compiti istituzionali, la U.O.S.A.V.S. Gestione Amministrativa Rapporti Convenzionali con il Privato Accreditato necessita di una implementazione dei propri sistemi informatici (database, fogli di calcolo,

ecc...) di monitoraggio e controllo delle strutture private accreditate operanti nel territorio dell'ASL Bari;

PRESO ATTO CHE il dipendente incaricato della tenuta dei sistemi informatici di che trattasi è in quiescenza dal 01.09.23;

DATO ATTO CHE

- in seno alla U.O.S.A.V.S. Gestione Amministrativa Rapporti Convenzionali con il Privato Accreditato non vi sono ulteriori risorse umane in possesso della competenza informatica e dell'esperienza richieste;
- dalla ricognizione effettuata non è stato possibile rinvenire risorse umane interne all'Azienda disponibili, in possesso della competenza informatica e dell'esperienza necessaria allo svolgimento dell'attività di che trattasi;

RITENUTO, alla luce della impossibilità di rinvenire all'interno dell'Azienda risorse umane dotate delle competenze adeguate all'attività da svolgere, di dover all'uopo procedere ad affidare un incarico di collaborazione a soggetto esterno all'amministrazione in possesso di adeguata competenza ed esperienza nel campo dell'informatica;

VISTO il CV del sig. Francesco Saracino agli atti di questo Ufficio, dal quale si evince che lo stesso è in possesso delle specifiche competenze ed esperienze in materia di gestione ed implementazione dei sistemi informatici di controllo amministrativo-contabile delle strutture private accreditate e dei relativi tetti di spesa, avendo già svolto analoghe prestazioni presso la UO di che trattasi;

PRECISATO CHE

- trattandosi di collaborazione nel campo dell'informatica, si può prescindere dal requisito della "comprovata specializzazione universitaria" così come previsto dal richiamato art. 7, co. 6 del d.lgs. n. 165/2001;
- la fattispecie in esame non soggiace ai limiti posti dalla normativa richiamata in relazione al conferimento di incarichi a dipendenti pubblici in quiescenza, in quanto trattasi di incarico di collaborazione/assistenza, avente peraltro natura meramente occasionale, piuttosto che di incarico di studio o consulenza;

- l'incarico di che trattasi ha natura meramente occasionale e temporaneamente limitata, si intende conferito senza alcun vincolo di subordinazione ed è limitato allo svolgimento delle sole attività descritte nello schema di contratto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO DI dover procedere al conferimento al sig. Francesco Saracino dell'incarico di collaborazione/assistenza di che trattasi, avente natura meramente occasionale, finalizzato ad offrire alla U.O.S.A.V.S. Gestione Amministrativa Rapporti Convenzionali con il Privato Accreditato un supporto relativo all'implementazione dei sistemi informatici di monitoraggio e controllo delle strutture private accreditate operanti nel territorio della Asl Ba, riconoscendo allo stesso un compenso di euro 5.000,00, oltre eventuale rimborso spese riconoscibile come per legge;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto deliberativo:

- di affidare al sig. Francesco Saracino, in atti generalizzato, un incarico di collaborazione occasionale finalizzato a fornire assistenza informatica per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e controllo delle strutture private accreditate operanti nel territorio dell'Asl Ba, con decorrenza dal 1.03.24 e con durata di 12 mesi;
- di approvare lo schema di contratto di collaborazione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di riconoscere al sig. Francesco Saracino un compenso onnicomprensivo di euro 5.000,00, oltre eventuale rimborso spese riconoscibile come per legge;
- di precisare che l'incarico di che trattasi ha natura meramente occasionale, temporaneamente limitata e si intende conferito senza alcun vincolo di subordinazione ed è limitato allo svolgimento delle sole attività descritte nello schema di contratto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire che il sig. Francesco Saracino, con la sottoscrizione del contratto, parte integrante del presente atto, accetta l'incarico nei termini e con le modalità ivi fissati e dichiara l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.lgs. 165/2001, allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto

privato regolati o finanziati dalla PA e, ai sensi dell'art.15, comma I, lett. c) del D.lgs. 33/2013, allo svolgimento di attività professionali;

- di pubblicare, a cura dell'URP, il presente atto sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 33/2013;

- di notificare, a cura degli Affari Generali, il presente provvedimento all'U.O.G.R.C. e al collegio sindacale;

- di imputare la somma rinveniente dal presente provvedimento al conto economico 71210000110 "Altri servizi";

- di demandare all'AGRU gli adempimenti relativi al pagamento delle somme previste in favore del collaboratore;

- di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90 artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art.1,c.9,lett.e), l. 190/2012-quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO -tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

**ASL Bari**

PugliaSalute

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI – P.I.: 06534340721

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
OCCASIONALE**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Bari (di seguito denominata "ASL") con sede in Bari – Lungomare Starita n. 6, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06534340721, di cui il rappresentante legale *pro tempore* è il Direttore Generale f.f., Avv. Luigi Fruscio

E

il sig. Francesco Saracino, nato a _____ il _____ e residente in _____, Codice Fiscale _____ (di seguito denominato "collaboratore occasionale");

PREMESSO CHE

- a) ai fini di un miglior espletamento dei propri compiti istituzionali, la U.O.S.A.V.S. Gestione Amministrativa Rapporti Convenzionali con il Privato Accreditato necessita di una implementazione dei propri sistemi informatici (database, fogli di calcolo, ecc...) di monitoraggio e controllo delle strutture private accreditate operanti nel territorio dell'ASL Bari;
- b) non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio, allo svolgimento delle predette attività;
- c) il collaboratore occasionale risulta in possesso delle necessarie competenze informatiche ed esperienza per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto;

tutto ciò premesso le parti

STIPULANO E CONVENGONO

quanto segue:

Art. 1 - RICHIAMO

1.1 Le dichiarazioni in premessa costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - RAPPORTO

2.1 Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione autonoma non abituale consistente nello

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI – P.I.: 06534340721

svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

Art. 3 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

3.1 Il Collaboratore occasionale si impegna a provvedere alla riorganizzazione ed implementazione dei sistemi informatici (database, fogli di calcolo, ecc...) di monitoraggio e controllo delle strutture private accreditate, provvedendo altresì ad istruire il personale in servizio presso la U.O.S.A.V.S. Gestione Amministrativa Rapporti Convenzionali con il Privato Accreditato sulle modalità di corretta tenuta dei ridetti sistemi informatici.

Art. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

4.1 Il Collaboratore occasionale si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

4.2 Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dalla ASL, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

4.3 Il Collaboratore occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso la ASL e deve garantire la propria presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività.

4.4 Il Collaboratore occasionale eseguirà la propria attività nell'ambito di un rapporto improntato su criteri di collaborazione con il personale operante all'interno della predetta U.O.S.A.V.S. Gestione Amministrativa Rapporti Convenzionali con il Privato Accreditato.

Art. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

5.1 L'incarico decorre dal 1.03.24 e ha durata di 12 mesi.

Art. 6 - COMPENSO

6.1 Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione occasionale e autonoma viene determinato in euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente da corrispondersi in unica soluzione al termine delle attività oggetto del presente contratto, oltre eventuale rimborso spese riconoscibile come per legge.

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI – P.I.: 06534340721

6.2 Il Collaboratore occasionale dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

Art. 7 - RECESSO

7.1 Fatta salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. e ss., nel caso di grave inadempimento delle prestazioni del contratto o impossibilità sopravvenuta del collaboratore occasionale di svolgimento delle prestazioni, l'ASL si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

7.2 Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio alla ASL. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

7.3 In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

Art. 8 - QUALIFICAZIONE DEL COLLABORATORE OCCASIONALE

8.1 Il collaboratore occasionale, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non versare in alcuna situazione di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto di interessi rispetto alla conclusione del presente contratto, in relazione alle vigenti disposizioni di legge e di essere in possesso dei requisiti di legge per l'assolvimento delle funzioni e l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

Art. 9 - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

9.1 Si richiama il contenuto dell'art. 21 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 ("Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del c.c. e ai lavoratori autonomi") e successive modificazioni ed integrazioni: il mancato rispetto delle previsioni di legge, reiterato dopo un sollecito scritto dell'ASL, darà luogo all'immediata risoluzione del presente contratto ai sensi del precedente art.7.

Art. 10 - RESPONSABILITÀ

10.1 Il collaboratore occasionale solleva la ASL da ogni responsabilità derivante da eventuali infortuni che possano insorgere durante l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto.

10.2 Il collaboratore assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire presso le strutture della ASL.

Art. 11 - TUTELA DEI DATI

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI – P.I.: 06534340721

11.1 Il lavoro svolto e i risultati della stessa sono di esclusiva proprietà della ASL. Pertanto il collaboratore occasionale non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta della ASL.

11.2 Tutti i dati e le informazioni di carattere sanitario, tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore occasionale entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale oggetto del presente contratto dovranno considerarsi strettamente riservati.

Art. 12 - NORME DI RINVIO

12.1 Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt.2222 e ss. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

Art. 13 - CONTROVERSIE

13.1 Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione dell'incarico sarà competente il Foro di Bari.

Art. 14 – CONFLITTO DI INTERESSI

14.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, il collaboratore occasionale dichiara l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.lgs. 165/2001, allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA e, ai sensi dell'art.15, comma I, lett. c) del D.lgs. 33/2013, allo svolgimento di attività professionali.

Reso in duplice originale in Bari, presso la sede della ASL in data _____
Letto, confermato e sottoscritto

Bari lì _____

Il collaboratore occasionale

Il Direttore Generale f.f.

Il collaboratore occasionale dichiara di aver preso visione ed accettare tutte le condizioni inserite nel presente contratto e, in particolare, gli artt. 7,10,11,13 e 14.

Il collaboratore occasionale

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000110 - Altri Servizi	2024	5.000,00

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20240000894 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240000772 DEL 16/04/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Nacucchi Marialessandra	 Firmato digitalmente il 16/04/2024 10:33
Direttore/Responsabile di Struttura	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 16/04/2024 10:39